

Copertura dei cosiddetti "posti di risulta" nell'ambito del completamento di procedura concorsuale.

(Risposta a quesito dell'11 febbraio 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell'11 febbraio 2010, ha adottato la seguente delibera:

- "- visto il quesito posto in data 1 febbraio 2010 dal Presidente f.f. della Corte di appello di ... in ordine alla obbligatorietà della copertura dei cosiddetti "posti di risulta" nell'ambito del completamento di una procedura concorsuale;
- visto il par. 40.3 della Circolare sulle tabelle degli uffici giudiziari per il triennio 2009/11

OSSERVA

Il Presidente f.f. della Corte d'appello di ... (rectius per il Presidente f.f. il segretario generale della Corte) chiede di conoscere se, all'esito di un bando di assegnazione e tramutamento interno, che - ai sensi del par. 40.3 della circolare Tabelle 2009-2011 - vale anche per posti diversi da quelli indicati nel bando, pur se al momento non vacanti (i cd. posti di risulta) e purché indicati dai magistrati aspiranti, il Dirigente sia obbligato a coprire i posti di risulta per i quali siano state proposte domande ovvero non sussista tale obbligo.

I riferimenti di normativa secondaria ai quali occorre collegarsi appaiono, pertanto, da un lato il citato par. 40.3 laddove si prevede che *"...nel dare comunicazione dei posti da coprire, il dirigente dell'Ufficio deve invitare tutti gli interessati a proporre domanda di assegnazione o di tramutamento anche per posti diversi da quelli indicati nel bando, pur se attualmente non vacanti; in tal caso le domande potranno essere accolte limitatamente alla copertura dei posti rimasti scoperti per effetto di trasferimenti (cosiddetti posti di risulta)."*

Dall'altro, il par. 40.1 lett.a) laddove, nel definire i criteri ai quali i dirigenti devono attenersi nei concorsi interni per l'assegnazione dei posti negli uffici giudiziari, si afferma *"..In ragione degli obiettivi indicati nel documento Organizzativo Generale, il Dirigente deve stabilire quali posti pubblicare, anche non coincidenti con le vacanze, specificando le priorità dell'ufficio e le ragioni della scelta"*.

Tale ultima disposizione, invero, appare fornire la chiave di lettura anche della precedente norma, laddove è evidente la innovativa ottica di responsabilizzazione delle scelte dirigenziali sottesa alla modifica - non meramente lessicale - del par. 40.1 rispetto al previgente par. 36.1 della vecchia circolare 2006-2007. Si è, infatti, voluto operare un mutamento di prospettiva rispetto alla scelta, in passato "ordinaria", di pubblicare tutti i posti vacanti, salvo eccezioni motivate: la necessaria modernizzazione dell'organizzazione degli uffici, difatti, impone che non vi sia un'opzione "normale" rispetto al problema della mobilità interna, bensì postula la capacità e "il saper fare" del Dirigente, il quale, in coerenza con gli obiettivi organizzativi già proposti nel Programma tabellare, è in grado di monitorare la situazione di carico dell'ufficio, individuare le sofferenze eventuali, operare le scelte più giuste a fini di efficienza.

Strumento necessario a consentire il vaglio di correttezza della scelta all'organo di autogoverno e la necessaria trasparenza alla procedura è poi la motivazione del bando concorsuale, che deve essere congrua e corredata di dati e riferimenti alla situazione attuale e prospettica dell'ufficio in relazione ai posti che si ritiene opportuno non mettere a concorso.

Orbene, tale opzione operata dalla normativa consiliare sarebbe decisamente vulnerata da un eventuale obbligo per il Dirigente di assegnare posti di risulta, i quali, peraltro, in teoria potrebbero anche essere coincidenti con quelli che meditatamente si era scelto di non coprire, nonostante l'indicazione degli stessi da parte dei magistrati. In realtà, la *ratio* sottesa alla necessità di indicare nel bando di concorso la facoltà per i partecipanti di proporsi per posti di risulta è legata alla esigenza di predisporre con immediatezza e trasparenza lo strumento utile al Dirigente per procedere a correggere eventuali "perdite" da sezioni e settori che risultassero sguarniti all'esito della procedura concorsuale, ma di certo non può *a contrario* obbligarlo a coprire posti che sia

organizzativamente errato coprire in quel momento rispetto ad altri settori o sezioni che invece non debbano essere indeboliti.

A tali conclusioni, poi, non può che offrire conferma il dato letterale della norma di cui al par.40.3, laddove, chiaramente riferendosi ad una facoltà del Dirigente, si dice *..in tal caso le domande potranno essere accolte limitatamente alla copertura dei posti rimasti scoperti per effetto di trasferimenti (cosiddetti posti di risulta)..*”

In ultima analisi, come correttamente richiamato dal Presidente f.f. della Corte d'appello di ..., la ratio dell'intero sistema normativo sinora delineato ruota intorno al principio che intende consentire scelte organizzative che rispondano di volta in volta alle concrete “esigenze dell'ufficio” individuate dal par. 41.1 come canone interpretativo al quale riferire gli stessi criteri di valutazione degli aspiranti della procedura concorsuale.

Tanto premesso

delibera

di rispondere al quesito che non sussiste in capo al Dirigente dell'ufficio alcun obbligo di coprire i cosiddetti posti di risulta derivanti da una procedura di concorso interna, potendo lo stesso operare la diversa scelta di non assegnazione purché congruamente motivata.”.